

REGISTRO N. _____

Data presentazione _____

L'incaricato _____

**COMUNICAZIONE
DI
OSPITALITA' /CESSIONE IMMOBILE a CITTADINO STRANIERO o APOLIDE**

**Al Sindaco del
Comune di OULX**

Il/La sottoscritto/a _____

Nato a _____

il _____

residente a _____

Via _____

A titolo personale

quale legale Rappresentante della Ditta _____

ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286,

(modificato dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art.1 comma 1184)

D I C H I A R A che DAL _____

Ha fornito alloggio/ospitalità al Sig. /alla Sig.ra:

Ha ceduto la proprietà o il godimento di bene immobile al Sig./alla Sig.ra :

Cessionario CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

Cognome e nome

_____ nato/a _____

il _____ residente a _____ Via _____

cittadinanza _____ in possesso di:

Passaporto n. _____ rilasciato il _____

Permesso di soggiorno _____

Altro valido documento di identificazione _____

n. _____ del _____

*La presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario dell'immobile sito in :
OULX (TO) - Via/corso _____*

Allegati:

- *Copia di un documento del dichiarante*
- *Copia Passaporto /Documento di identità e permesso di soggiorno in corso di validità del cessionario*

Oulx, lì _____

Firma Dichiarante _____

(Leggere note sul retro) ↘

Stranieri

COMUNICAZIONE OSPITALITA' - CESSIONE DI IMMOBILI

Tutti coloro che , oppure affittano, vendono o concedono in comodato gratuito un immobile ad un cittadino straniero, entro 48 ore dal fatto, devono rendere comunicazione alla Autorità locale di Pubblica Sicurezza (presso la Polizia Municipale del Comune).

MODELLO

La dichiarazione va compilata e corredata di fotocopia di un documento di identità del dichiarante e copia del permesso di soggiorno del cittadino straniero. Nel caso lo straniero non abbia ancora il permesso di soggiorno, è sufficiente il passaporto purché riporti il regolare visto di entrata in Italia.

FINANZIARIA 2007- LEGGE 296/2006: È abrogato l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare per scritto, entro 48 ore, all'autorità di Pubblica Sicurezza, l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro o le variazioni di rapporti già esistenti con cittadini/e lavoratori/lavoratrici extraue (previsto dall'art. 7 comma 1 del D. lgs. 286/98);

ART.2 D.L 79/2012

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto.